

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE A NEW YORK IL

20 NOVEMBRE DEL 1989 con la risoluzione n. 44/25, ed entrata in vigore il 2 settembre del 1990. La Convenzione ha avuto una recezione quasi universale essendo attualmente ratificata da tutti gli Stati dell'ONU, ad eccezione degli Stati Uniti. Il nostro paese ha proceduto alla ratifica il 5 settembre 1991 in forza della legge n. 176 del 27 maggio 1991.



Il 6 gennaio del 1920, su iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa, venne fondata a Ginevra l'«Unione internazionale per il soccorso all'infanzia», che adottò la *Dichiarazione dei diritti dell'infanzia*. Eglantine Jebb aveva quindi pensato che fosse necessario affermare alcuni diritti fondamentali propri dei bambini. Questa dichiarazione nasceva con un carattere prevalentemente assistenziale; tuttavia, in essa è valutata la condizione del bambino come essere umano al quale si deve il riconoscimento generale e concreto dei propri diritti.

Il 26 settembre del 1924, con il nome di **DICHIARAZIONE DI GINEVRA**, il testo preparato dalla Jebb fu fatto proprio dall'Assemblea della Società delle Nazioni.

Si tratta di un documento breve, ma fondamentale per lo sviluppo della posizione internazionale del minore.



Il 20 novembre 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava all'unanimità la **DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO**, un testo articolato sulla base di un Preambolo e di dieci Principi.

LA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI fatta a Strasburgo il 25 gennaio

1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77.



LA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE

INTERNAZIONALE fatta a l'Aja il 29 Maggio 1993.

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE, fatta a Nizza il 7 dicembre 2000, ribadisce la preminenza dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano e riconosce al minore il diritto FONDAMENTALE ALLA PROTEZIONE E ALLA CURA, IL DIRITTO DI ESPRIMERE LIBERAMENTE LE PROPRIE OPINIONI E DI INTRATTENERE REGOLARMENTE RELAZIONI CON ENTRAMBI I GENITORI.

La tutela dei diritti fondamentali nell'UE:

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

L'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona stabilisce:

- il riconoscimento da parte dell'Unione dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati;
- l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).



L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, con sede a Vienna, è stata istituita con il regolamento (CE) 168/2007 ed è entrata in funzione il 1° marzo 2007, in sostituzione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

Tra le organizzazioni di carattere internazionale che, subito dopo la seconda guerra mondiale, sono state costituite al fine di rafforzare i vincoli tra i Paesi appartenenti all'Europa occidentale, figura **IL CONSIGLIO D'EUROPA**, istituito con il Trattato di Londra del **5 maggio 1949**.

LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU), firmata a Roma nel 1950, ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con la legge **4 agosto 1955, n. 848**.

La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani.



CODICE CIVILE

artt 143-146: Libro primo. Delle persone e della famiglia. Titolo VI. Del matrimonio. Capo IV. Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

art 148: Libro primo. Delle persone e della famiglia. Titolo VI. Del matrimonio. Capo IV. Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio. Concorso negli oneri

art 149-158: Libro primo. Delle persone e della famiglia. Titolo VI. Del matrimonio. Capo V. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.

art 159-230: Libro primo. Delle persone e della famiglia. Titolo VI. Del matrimonio. Capo VI. Del regime patrimoniale della famiglia.

art 231-290: Libro primo. Delle persone e della famiglia. Titolo VII. Dello stato di figlio. Capo I.

art 315-342: Libro primo. Delle persone e della famiglia. Titolo IX. Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio. Della potestà dei genitori. Capo I.

- Con l'articolo 155 si disciplinano i provvedimenti riguardo i figli. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX. Capo II - Codice Civile